

**ATTO DI SOTTOSCRIZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE
CON CONFERIMENTO DI RAMO AZIENDALE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 DEL TESTO UNICO BANCARIO**

TRA:

"Banca Italease S.p.A."

con sede in Milano, Via Sile n. 18, capitale sociale euro 238.495.370,48 (duecentotrentotto milioni quattrocentonovantacinquemila trecentosettanta virgola quarantotto) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 00846180156, Repertorio Economico Amministrativo n. 775664, quotata presso la Borsa Valori di Milano, società che il rappresentante dichiara soggetta a direzione e coordinamento di Banco Popolare Società Cooperativa, in persona di Carlo Riccardi, nato a Pavia il giorno 8 giugno 1964, domiciliato per l'incarico presso la sede sociale, munito degli occorrenti poteri in forza di procura in data 23 dicembre 2009 n. 60150 di repertorio in autentica dottor Filippo Zabban, notaio in Milano, che in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A",

(di seguito anche la Conferente);

"Release S.p.A."

con sede in Milano, Via Sile n. 18, capitale sociale euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 06707060965, Repertorio Economico Amministrativo n. 1909474, società che il rappresentante dichiara essere con unico socio ed iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 107 T.U.B. giusta protocollo 479904/09 del 23 dicembre 2009, in persona di Enrico Brugnattelli, nato a Milano il giorno 28 gennaio 1926, domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, munito degli occorrenti poteri in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria della predetta società in data 30 novembre 2009, come risulta da verbale in pari data a rogito notaio Filippo Zabban di Milano, n. 60008/9210 di repertorio in pari data, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano di 6, in data 14 dicembre 2009 al n. 29204, serie 1T,

(di seguito anche la Conferitaria)

PREMESSO

- a)** che nell'ambito delle operazioni complessive di riorganizzazione delle attività di Banca Italease e delle sue controllate - come peraltro previsto anche dall'Accordo Quadro sottoscritto fra il Banco Popolare, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca Popolare di Milano e Banca Popolare di Sondrio in data 15 marzo 2009 - è prevista l'esecuzione di un aumento del capitale sociale della Conferitaria, da liberarsi mediante conferimento in natura da parte dell'unico socio Banca Italease S.p.A. di un ramo d'azienda costituito da un insieme di attività, passività e correlati rapporti giuridici, la cui componente principale è rappresentata da crediti *non performing* verso la clientela della Conferente relativi a contratti di leasing e di mutuo ipotecario e di passività correlate meglio infra identificati;
- b)** che al fine di detto conferimento si è stabilito di avvalersi della procedura di stima dei beni conferendi di cui all'articolo 2343-ter, comma 2, lett. b), del codice civile, come richiamato dall'articolo 2440 del codice civile, e a tal fine la conferente "Banca Italease S.p.A." ha incaricato la società KPMG S.p.A., con sede in Milano, quale esperto indipendente, ai fini della determinazione del valore equo del ramo d'azienda oggetto di conferimento;
- c)** che detto esperto ha redatto la propria relazione in data 27 novembre 2009, relazione allegata sotto la lettera "D" al citato verbale di assemblea straordinaria della Conferitaria in data 30 novembre 2009, n. 60008/9210 di repertorio notaio Filippo Zabban in pari data; copia conforme all'originale del predetto allegato "D", si allega al presente atto sotto la lettera "B";
- d)** che la stessa assemblea della Conferitaria, in relazione a tale aumento del capitale sociale ha così deliberato:
- "5) - di aumentare il capitale sociale per euro 1,00 (uno virgola zero zero), mediante emissione di n. 1 (una) nuova azione ordinaria del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero), avente godimento regolare, da liberare mediante il conferimento in natura ai sensi dell'articolo 2440 del codice civile, da parte dell'unico socio "Banca Italease S.p.A." del ramo d'azienda costituito da un insieme di attività, passività e correlati rapporti giuridici, la cui componente principale è rappresentata da crediti non performing verso la clientela relativi a contratti di leasing e di mutuo ipotecario e di passività correlate, il tutto come meglio descritto e valutato nella relazione di stima redatta dall'esperto KPMG S.p.A., ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lett. b), del codice civile.*

Ai sensi dell'articolo 2439 comma secondo del codice civile, il termine ultimo per la sottoscrizione è fissato al 31 marzo 2010;

6) - di approvare che l'atto di conferimento sia sottoscritto da ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione, in via fra loro disgiunta, a ciò fin d'ora espressamente autorizzati, con facoltà di pattuire ogni e qualsiasi clausola all'uopo ritenuta opportuna nell'interesse della società – compresi, se del caso, termini iniziali di efficacia, e con facoltà di farsi sostituire da speciali procuratori;

è espressamente consentito che l'atto di sottoscrizione e conferimento possa aver luogo anche prima dell'iscrizione delle presenti delibere al Registro delle Imprese di Milano, fermo restando che, in tale caso, la sua efficacia non potrà precedere detta iscrizione al Registro Imprese medesimo;

7) - di dare atto e fin d'ora approvare che con l'esecuzione dell'aumento avrà luogo la modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale, nella parte relativa all'ammontare del capitale ed al numero delle azioni, riservando all'organo amministrativo l'inserimento delle predette espressioni numeriche, a recepimento e quindi in esito alla sottoscrizione dell'aumento stesso, con delega all'organo amministrativo perché il medesimo abbia - in conseguenza di ciò - a depositare presso il competente Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile, testo di Statuto sociale aggiornato in conseguenza di quanto precede, nel rispetto del preventivo obbligo di deposito delle attestazioni di cui all'articolo 2444 del codice civile, e – a norma dell'articolo 2440, secondo comma, del codice civile – dell'attestazione di cui all'articolo 2343-quater del codice civile. Il tutto con la precisazione che l'azione di nuova emissione sarà inalienabile e dovrà restare depositata presso la società fino all'intervenuta iscrizione nel competente registro delle imprese della dichiarazione del Consiglio di Amministrazione prevista dall'articolo 2343-quater, terzo comma, del codice civile.";

e) che il citato verbale della Conferitaria in data 30 novembre 2009 è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Milano;

f) che il presente conferimento non è soggetto ad autorizzazione da parte di Banca d'Italia;

g) che si intende ora procedere all'attuazione del deliberato conferimento.

Tutto ciò premesso

tra le società "Banca Italcasse S.p.A." e "Release S.p.A.", come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse e gli allegati del presente atto sono parte integrante e sostanziale, ad ogni effetto, dell'atto medesimo.

Quindi:

I. SOTTOSCRIZIONE AUMENTO CAPITALE

La Conferente, come sopra rappresentata, sottoscrive, con decorrenza dal giorno 31 dicembre 2009, l'aumento di capitale deliberato dalla Conferitaria in data 30 novembre 2009, quale indicato in premessa sotto la lettera d).

II. CONFERIMENTO

1. A totale liberazione di tale sottoscrizione la Conferente, come sopra rappresentata, conferisce, con la decorrenza infra precisata, alla Conferitaria, che, sempre con la decorrenza infra precisata, come sopra rappresentata, accetta ed acquista, il ramo d'azienda citato al punto a) delle premesse, quale risulta dalla relazione peritale redatta dalla società KPMG S.p.A., come sopra allegata sotto la lettera "B", salve le variazioni derivanti dalla gestione di periodo.
2. In corrispettivo del conferimento aziendale di cui sopra, la società Conferitaria, come sopra rappresentata, provvederà all'attribuzione - con la decorrenza pattuita e nel rispetto di ogni altra condizione di legge - dell'unica azione ordinaria del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero), godimento regolare, di compendio al citato aumento deliberato in data 30 novembre 2009, fermo restando che l'azione di nuova emissione sarà inalienabile e dovrà restare depositata presso la società emittente fino all'intervenuta iscrizione nel competente registro delle imprese della dichiarazione del Consiglio di Amministrazione della Conferitaria prevista dall'articolo 2343-quater, terzo comma, del codice civile.
3. Le parti, come rappresentate, dichiarano che il conferimento in oggetto viene fatto ed accettato sotto l'osservanza dei seguenti patti e condizioni:

A. Decorrenza

Il conferimento del suddetto ramo aziendale ha effetto con decorrenza pari a quella della sottoscrizione dell'aumento di capitale e pertanto dal giorno 31 dicembre 2009;

B. Stato di fatto e di diritto

Il ramo aziendale in oggetto si trasferisce nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà alla data di efficacia del conferimento.

C. Subentro della conferitaria

La Conferitaria subentrerà nella titolarità di tutti i diritti ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi trasferibili concernenti il ramo aziendale conferito. Le parti, come rappresentate, dichiarano che per l'individuazione degli stessi si fa riferimento:

- alle risultanze della relazione peritale della Kpmg spa, salve le variazioni derivanti dalla gestione di periodo, e con previsione che le eventuali differenze saranno regolate di conseguenza;
- a quanto infra specificato, comunque intendendosi trasferito tutto quanto afferente il ramo oggetto di conferimento alla data di efficacia del conferimento, qui richiamandosi quanto precisato al successivo punto G.

D. Contratti e crediti compresi nel ramo

1. La Conferitaria subentrerà così anche nei contratti - correnti tra la Conferente e terzi - relativi al ramo aziendale oggetto di conferimento; la Conferente, come sopra rappresentata, si impegna a fare tutto quanto in suo potere per consentire la successione nei predetti rapporti contrattuali.
2. In particolare le parti, come sopra rappresentate, dichiarano che:
 - a) i rapporti di lavoro subordinato intercorrenti con il personale addetto al ramo d'azienda conferito a partire dalla data di decorrenza pattuita continueranno con la società Conferitaria ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile. L'elenco - per matricola - dei dipendenti si allega al presente atto sotto la lettera "C"; la Conferente, come sopra rappresentata, dà atto che tutti i suddetti dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro, in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto e, relativamente ai diritti ed agli importi maturati ma non ancora esigibili o esatti sono stati accantonati fondi corrispondenti. Le parti, come rappresentate, danno atto che si è provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dalla legge 29 dicembre 1990 n. 428;

b) fanno parte dell'oggetto del conferimento i contratti di locazione finanziaria compresi nel ramo quali elencati nei documenti allegati sotto le lettere "D", "E" e "F" con i relativi beni mobili, mobili registrati ed immobili;

c) fanno parte dell'oggetto del conferimento i contratti di mutuo compresi nel ramo, quali elencati nel documento allegato sotto la lettera "G", con le relative garanzie.

d) fanno parte dell'oggetto del conferimento i crediti per cassa erogati dalla conferente verso clientela e verso banche compresi nel perimetro del ramo aziendale, (inclusi naturalmente quelli derivanti dai contratti di locazione finanziaria e dai mutui); si allega sotto la lettera "H" il dettaglio dei principali crediti diversi da quelli derivanti dai contratti di locazione finanziaria e dai mutui trasferiti, facendosi in ogni caso riferimento anche alle risultanze peritali.

Si allega altresì sotto la lettera "I" testo della lettera che – contestualmente alla sottoscrizione del presente atto – la conferente rilascerà alla conferitaria, con riferimento ai crediti, compresi nel conferimento, derivanti da contratti di locazione finanziaria non trasferiti a ragione delle specifiche situazioni che allo stato non consentono il trasferimento dei relativi immobili.

3. Gli elenchi cui fa riferimento il presente paragrafo D sono aggiornati alla data del 30 settembre 2009, salvo quello relativo ai contratti di locazione finanziaria immobiliare, aggiornato alla data odierna, quello relativo ai contratti di locazione finanziaria di beni mobili registrati, aggiornato alla data del 23 dicembre 2009, quello relativo ai contratti di mutuo, aggiornato alla data del 23 dicembre 2009, e quello del personale dipendente, aggiornato – relativamente alla individuazione del personale medesimo - in base agli ultimi dati disponibili.

Fatto riferimento alla necessità della Conferitaria di avere la disponibilità di idonei locali, le parti si impegnano reciprocamente alla sottoscrizione:

- di adeguati contratti di sublocazione in relazione agli spazi necessari alla Conferitaria stessa in Milano, via Sile 18 e in Firenze, piazza della Libertà n. 13;
- di adeguati contratti di comodato, in relazione agli spazi necessari alla Conferitaria in Torino, corso Ferrucci n. 100.

Detti spazi saranno concordemente individuati, in ragione delle effettive necessità operative della Conferitaria; le sublocazioni saranno concesse a condizioni di mercato.

E. Possesso

La Conferente, come sopra rappresentata, immette la Conferitaria nel possesso del predetto complesso aziendale a decorrere dalla data di efficacia del presente conferimento, e così dal 31 dicembre 2009.

F. Garanzie

1. La Conferente, come sopra rappresentata, presta le dovute garanzie di legge.

F. bis Manleve

1. Fermo quanto previsto al punto **F. Garanzie**, la Conferente manleva e tiene indenne la Conferitaria da ogni passività, danno, onere, costo e spesa (il "Danno") che dovesse derivare alla stessa da fatti, atti e eventi relativi a beni e rapporti giuridici che non formano oggetto del conferimento, ivi compresi eventuali oneri e passività fiscali.
2. La Conferente, in relazione a quanto disposto dall'art. 2112 cod. civ., manleva e tiene indenne la Conferitaria da qualsiasi azione che i dipendenti della Conferente stessa possano avviare nei confronti della Conferitaria al fine di ottenere il trasferimento del rapporto di lavoro in capo alla Conferitaria o per ogni altra ragione.
3. La Conferitaria, in relazione a quanto disposto dall'art. 2560 cod. civ. e dall'art. 58, comma 5, del TUB, manleva e tiene indenne la Conferente da ogni Danno in cui la stessa dovesse incorrere a fronte di fatti, atti e eventi relativi a beni e rapporti giuridici che formano oggetto del conferimento, ivi compresi eventuali oneri e passività fiscali.
4. La Conferitaria, in relazione a quanto disposto dall'art. 2112 cod. civ., manleva e tiene indenne la Conferente da qualsiasi azione o pretesa di pagamento in cui quest'ultima dovesse incorrere a fronte di azioni di dipendenti trasferiti con il ramo d'azienda che agissero nei suoi confronti.

F. ter DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI INDENNIZZO DELLA CONFERENTE

1. Obbligo generale di pagamento

Impregiudicato ogni altro diritto comunque previsto a favore della Conferitaria, la Conferente sarà obbligata a pagare alla Conferitaria ogni Danno comunque derivante alla Conferitaria che non si sarebbe verificato o che non sarebbe stato patito qualora le garanzie della Conferente nel precedente punto **F. Garanzie** fossero state esatte ed ogni altro Danno ad essa rimborsabile ai sensi del precedente punto **F. bis Manleve.**

2. Pagamenti

I pagamenti di cui al precedente punto 1. saranno eseguiti entro 15 Giorni Lavorativi dalla corrispondente richiesta della Conferente ai sensi del successivo punto 3.(a), qualora la stessa non sia stata contestata ai sensi del successivo punto 3.(b) ovvero, nell'ipotesi di siffatta contestazione e di successivo mancato integrale accoglimento della stessa, entro 5 Giorni Lavorativi dalla decisione del Collegio Arbitrale di cui al punto **IV.**

3. Procedura

Salvo diverso successivo accordo fra le Parti, nel caso in cui si verificano eventi o circostanze suscettibili di dare luogo alle responsabilità della Conferente a norma del precedente punto 1., si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (a) fermo il disposto di cui al successivo punto 5., la Conferitaria darà al più presto notizia di tale evento o circostanza alla Conferente, fornendone una descrizione il più possibile documentata ed indicando, anche solo in via provvisoria, l'ammontare richiesto in dipendenza dello stesso;
- (b) qualora intenda contestare la comunicazione eseguita dalla Conferitaria, la Conferente dovrà, a pena di decadenza, contestarla per iscritto entro 30 Giorni Lavorativi dal ricevimento della stessa, restando inteso che, in difetto, le domande della Conferitaria ivi contenute si intenderanno accettate dalla Conferente;
- (c) in caso di contestazione da parte della Conferente ai sensi del precedente punto 3.(b), nel corso dei 20 Giorni Lavorativi successivi al ricevimento della contestazione, le Parti faranno i migliori sforzi per comporre ogni eventuale divergenza. Se al termine del predetto periodo le Parti non avranno raggiunto un

accordo, tutti quegli aspetti che non saranno stati definiti potranno essere sottoposti al Collegio Arbitrale di cui al punto **IV**.

4. Termine per le contestazioni

La Conferente non sarà responsabile nei confronti della Conferitaria nel caso in cui gli eventi o circostanze suscettibili di dare luogo alle responsabilità della Conferente a norma del precedente punto 1., non siano stati denunciati dalla Conferitaria entro 36 mesi dalla data odierna.

5. Diritto alla difesa

Nel caso in cui eventuali eventi o circostanze suscettibili di dar luogo alla responsabilità della Conferente a norma del precedente punto 1. dipendano da azioni o pretese di terzi (ivi incluse autorità amministrative o tributarie), la Conferitaria provvederà con diligenza e tempestività ad opporsi alle domande proposte e, previo riconoscimento scritto da parte della Conferente della sussistenza del proprio obbligo di pagamento a norma del precedente punto 1. nei confronti della Conferitaria medesima, la Conferente sarà messa in condizione di svolgere, a proprie spese, ogni difesa rispetto a tali azioni o pretese, dirigendo la difesa con propri professionisti e di determinare l'opportunità di promuovere impugnazioni avverso eventuali decisioni non definitive, ovvero di transigere o conciliare la controversia, fermo restando l'obbligo della Conferente di mettere a disposizione della Conferitaria le somme occorrenti per la regolare esecuzione di decisioni dichiarate temporaneamente esecutive.

F. quater DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'OBBLIGO DI INDENNIZZO DELLA CONFERITARIA

1. Impregiudicato ogni altro diritto comunque previsto a favore della Conferente, la Conferitaria sarà obbligata a pagare alla Conferente ogni Danno ad essa rimborsabile ai sensi del precedente punto **F. bis Manleve.**

2. Si applicheranno, in tal caso, le disposizioni di cui al precedente punto **F. ter,** *mutatis mutandis.*

G. Riserva in ordine ad atti integrativi

Le parti, come sopra intervenute, convengono e precisano che sono fatte salve più aggiornate ed esatte descrizioni, indicazioni e riferimenti dei beni e rapporti conferiti, in modo che l'apporto non debba comunque considerarsi viziato a cau-

sa di errori od omissioni; si riservano pertanto di fare luogo ad atti integrativi di ogni specie.

II. Beni compresi nel ramo

1. Le parti, come rappresentate, dichiarano che nel ramo d'azienda conferito sono tra l'altro compresi:

a) quali beni oggetto di contratti di locazione finanziaria trasferiti:

1. i beni mobili registrati risultanti dall'elenco come sopra allegato al presente atto sotto la lettera "E";
2. i beni immobili di cui al successivo punto I; nonché

b) beni strumentali e altre attività, fra cui arredi, in relazione ai quali si fa riferimento ai contenuti peritali ed ai relativi importi. Le parti si riservano di concordare separatamente il trasferimento a Relcase s.p.a. di ulteriori arredi non ricompresi nel perimetro di conferimento.

Si dà atto che i "beni ritirati a seguito di risoluzione" compresi nella perizia di stima alla voce "altre attività" sono descritti quali beni sottostanti i rispettivi contratti di locazione finanziaria, negli allegati relativi.

2. Il complessivo inventario dei beni immobili trasferiti – quale risulta dalle descrizioni di cui alle schede indicate alla successiva lettera I – è aggiornato, per quanto concerne l'individuazione degli immobili stessi, alla data odierna, mentre l'elenco dei beni mobili registrati, di cui al superiore punto a)1, è aggiornato alla data del 23 dicembre 2009.

I. in particolare: Immobili compresi nel ramo

Gli immobili che formano oggetto dei contratti di locazione finanziaria compresi nel ramo in oggetto sono individuati compiutamente nelle schede immobiliari che, in unico plico, si allegano sotto la lettera "L"; esse sono contraddistinte dall'indicazione del numero di contratto di locazione finanziaria del quale ciascun immobile è oggetto (fatta avvertenza che uno stesso immobile può formare oggetto di più contratti, anche a ragione di opere realizzate e finanziate successivamente all'acquisto), e risultano munite di ogni elemento utile, e così, fra l'altro, della descrizione, dei dati catastali, delle menzioni relative alla provenienza, agli eventuali vincoli, riferimenti alla situazione urbanistica, anche in relazione

alle menzioni ed allegazioni obbligatorie di legge ed anche in relazione alla normativa sull'efficienza energetica.

I beni immobili che formano oggetto dei contratti di locazione finanziaria compresi nel ramo in oggetto vengono rispettivamente apportati ed acquisiti:

- (i) in blocco, a corpo e non a misura, con espressa rinuncia delle parti all'applicazione dell'art. 1538 c.c., con tutte le accessioni e le pertinenze (salvo quanto specificamente risultante dalle schede di cui sopra), le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, vincoli o convenzioni di natura pubblica e privata (anche quali citati nei rispettivi atti di provenienza o risultanti nelle schede descrittive degli immobili allegate sotto "L"), oneri accessori, quali competenza ed incombono in virtù dei titoli di proprietà e possesso;
- (ii) nella situazione urbanistica e locativa e, in generale, nello stato di fatto e di diritto, di consistenza e di manutenzione in cui si trovano, e con ogni inerente diritto, ragione, azione, compresi i diritti di comproprietà delle arce e parti comuni dei condomini di cui facciano parte, e con l'area relativa ove trattasi di interi fabbricati (salvo quanto specificamente risultante dalle schede di cui sopra);
- (iii) venendo insomma in forza di tutto quanto sopra apportato la Conferitaria immessa in pieno luogo e stato della Conferente.

La Conferitaria, come sopra rappresentata, si obbliga a rispettare i regolamenti di condominio vigenti per i condomini di cui fanno parte alcuni degli immobili oggetto del presente.

L.bis Dichiarazioni inerenti gli immobili

== Dichiarazioni di carattere urbanistico.

Relativamente ai fabbricati oggetto di conferimento (o di cui sono parte le porzioni oggetto di conferimento) per i quali, nelle schede descrittive citate ed allegate secondo quanto risulta al precedente punto I, è stata indicata, sotto la voce "SITUAZIONE URBANISTICA", l'anteriorità al 1° settembre 1967, il signor Carlo Riccardi, quale rappresentante della Conferente, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci di cui alle disposizioni citate all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, dichiara - ai sensi degli articoli 47 e 48 del predetto Decreto - che le relative opere sono iniziate in data anteriore al giorno 1° settembre 1967.

Ferme restando le attestazioni di cui sopra concernenti l'anteriorità al 1° settembre 1967, il medesimo signor Carlo Riccardi, sempre quale rappresentante della Conferente, dichiara:

- che sono stati rilasciati i provvedimenti urbanistici ovvero sono state inoltrate le pratiche edilizie che in ciascuna scheda descrittiva risultano indicate alla medesima voce "SITUAZIONE URBANISTICA" o negli allegati di rinvio; dichiara altresì:

- che secondo quanto consta per gli immobili in relazione ai quali - dalle relative schede descrittive - risultano presentate domande di sanatoria non definite per rilascio di provvedimento espresso:

** le relative domande sono state presentate con gli estremi risultanti dalle schede descrittive od allegati di rinvio;

** sono state versate tutte le somme dovute, secondo quanto dalla legge previsto, come meglio risulta dalle schede descrittive od allegati di rinvio;

** i rispettivi Comuni non hanno emesso dinieghi di sanatoria, nè hanno provveduto ad emettere provvedimento di sanatoria nei termini stabiliti dalla legge;

** ove si tratti di immobili sottoposti a vincolo sono stati richiesti ovvero rilasciati i relativi pareri, come meglio risulta dalla schede descrittive ed allegati di rinvio.

Il medesimo signor Carlo Riccardi precisa che le dichiarazioni che precedono sono rese, per quanto occorrer possa, anche ai sensi dell'art. 40, 3° comma della legge 28 febbraio 1985 n. 47, a conferma dei titoli di provenienza precedenti, ove necessario.

Lo stesso signor Carlo Riccardi, sempre nella qualità di rappresentante della Conferente, dichiara altresì:

1) che non sono intervenute modificazioni dei relativi strumenti urbanistici successivamente alle date di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica che si trovano allegati alle schede descrittive;

2) che la destinazione urbanistica dei terreni - diversi da quelli di cui al successivo punto 3 - per i quali non si fa luogo all'allegazione dei certificati di destinazione urbanistica, richiesti ai rispettivi Comuni da oltre 30

(trenta) giorni, è quella risultante dalle schede descrittive e relativi allegati;

3) che i residui terreni per i quali non si fa luogo ad allegazione del certificato di destinazione urbanistica né alla dichiarazione di cui al precedente punto 2, sono pertinenziali ad edifici censiti al catasto urbano pure trasferiti e sono di superficie inferiore a 5.000 metri quadri;

4) che le allegazioni di cui al precedente punto 1 sono effettuate, ove ne ricorrano le condizioni, anche ai fini della conferma di cui al comma 4 bis dell'articolo 30 del DPR 380/2001

= = Dichiarazioni relative al subentro della conferitaria in ogni posizione riferibile alla conferente, quale società esercente la locazione finanziaria.

Le parti danno atto che la conferitaria – anche in relazione alla titolarità dei beni immobili - subentra alla conferente nella complessiva posizione di quest'ultima, avuto riguardo alla qualità, ad entrambe le società riferibile, di impresa concedente locazione finanziaria. Pertanto la conferitaria si sostituisce alla conferente nell'esatta posizione di quest'ultima anche nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, con i privati, con i Consorzi, con i Comuni, con le banche o gli intermediari finanziari che con essa hanno concorso nelle operazioni in *pool* e con ogni altro ente, assumendo i diritti e gli obblighi che alla società concedente il leasing sono riferibili anche a ragione delle convenzioni riguardanti i compendi immobiliari trasferiti, convenzioni che la società conferitaria si impegna a rispettare in ogni loro parte, per quanto applicabile ad un'intermediario finanziario.

I.Ter Dichiarazioni relative alla certificazione energetica

In relazione agli edifici ubicati in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dalle rispettive normative regionali in materia, si trovano allegati alle corrispondenti schede descrittive, in originale o in copia autentica, Attestato di Certificazione Energetica e/o dichiarazione - resa dal Certificatore incaricato - attestante motivi di esclusione dall'obbligo di allegazione dell'Attestato di Certificazione Energetica, a tenore di legge.

La parte Conferente dichiara:

* che non sussiste alcuna causa di decadenza degli Attestati di Certificazione Energetica, come sopra allegati;

* che non si è fatto luogo ad alcuna allegazione per gli immobili compresi nelle regioni sopra menzionate nei soli casi in cui tale obbligo sia espressamente escluso dalla normativa applicabile.

In relazione agli edifici situati nel territorio di regioni diverse da quelle sopra enunciate, le parti si dichiarano edotte dell'obbligo di dotazione e consegna dell'Attestato di Certificazione Energetica o dell'Attestato di Qualificazione Energetica di cui al D.Lgs. 192/2005, ove previsti.

I. Quater Dichiarazioni varie

Con riferimento all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 e per il caso in cui uno o più degli immobili o delle aree compresi nel trasferimento sia situato in zone percorse dal fuoco negli ultimi quindici anni, la Conferente e la Conferitaria si dichiarano a conoscenza dei vincoli imposti dall'intera normativa applicabile, e in particolare che tali zone non potranno avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni dalla data dell'incendio stesso.

L. Passivo compreso nel ramo

Le parti, come rappresentate, dichiarano che il passivo del ramo d'azienda conferito - ragguagliato alla data del 30 settembre 2009 - è composto:

- dai debiti verso banche indicati in allegato sotto la lettera "M", con le relative garanzie, ove esistenti;

- dai debiti verso clientela indicati in allegato sotto la lettera "N";

- dalle altre passività indicate in allegato sotto la lettera "O";

mentre le garanzie rilasciate, di pertinenza del ramo, sono quelle indicate nell'allegato sotto la lettera "P".

Detto passivo è composto altresì dai debiti e passività verso i dipendenti, quali indicati nel documento come sopra allegato sotto la lettera "C", ragguagliati alla data del 30 novembre 2009.

M. Pubblicità

1. La Conferente, come sopra rappresentata, rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di ipoteca legale.
2. Le parti autorizzano tutte le operazioni dipendenti dal presente atto presso il Catasto ed i competenti Uffici del territorio, nonché tutte le operazioni tavolari eventualmente conseguenti a quest'atto.
3. Con riferimento a queste ultime, ove effettivamente dovute, esse potranno aver luogo ad istanza di chiunque e, ai soli fini della notifica del decreto tavolare - in unica copia del provvedimento - le parti eleggono speciale domicilio presso il Notaio autenticante.
4. Le parti, infine, come sopra rappresentate, dichiarano che al presente conferimento verranno comunque date le forme di pubblicità previste dall'ordinamento, comprese:
 - quelle di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e relative istruzioni di vigilanza, attestando le parti l'applicabilità di tale norma al trasferimento in oggetto, ai sensi del disposto dell'ultimo comma della norma predetta;
 - quelle previste dall'art. 2556 c.c..

N. Attività della Conferente

E' espressamente previsto, anche in deroga all'articolo 2557 c.c., che - come risulta dal citato accordo quadro del 15 marzo 2009, noto all'esperto Kpmg spa - anche successivamente alla data di efficacia del conferimento, la Conferente (anche tramite le altre società controllate dalla c/o collegate alla stessa) potrà continuare ad esercitare le attività di concessione del credito nella forma del leasing e/o tramite la concessione di finanziamenti a medio lungo termine.

III. SPESE, ONERI E REGIME FISCALE

Per gli effetti fiscali le parti, come sopra rappresentate:

- a riguardo delle imposte indirette, richiedono che il conferimento di ramo d'azienda di cui al presente atto sia assoggettato a tasse fisse di registro, ipotecaria e catastale a norma - rispettivamente - dell'art. 4, lettera A n. 3 della Tariffa - parte prima - allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dell'art. 4 della Tariffa allegata al Decreto 31 ottobre 1990 n. 347 e dell'articolo 10 di tale ultimo decreto.;

- dichiarano che il conferimento di ramo d'azienda di cui al presente atto è soggetto, ai fini delle imposte sui redditi, alla disciplina di cui all'articolo 176 del D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986;
- dichiarano che il ramo aziendale in contratto non include investimenti della conferente oggetto dell'agevolazione di cui al decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102.

IV. COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie disponibili derivanti dal presente atto, saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano (che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente) da un collegio arbitrale di tre arbitri, nominati dalla Camera Arbitrale in conformità a detto Regolamento.

Il procedimento arbitrale così instaurato avrà natura rituale e, pertanto, il lodo degli arbitri assunto secondo diritto, avrà natura di sentenza tra le Parti. E' espressamente ammessa l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

La sede sarà Milano.

Dichiarano infine le parti che il ramo d'azienda oggetto del presente conferimento, in base alle descrizioni in questa sede sviluppate e quali risultano dal contratto e dai relativi allegati, corrisponde a quanto periziato ai sensi dell'articolo 2343 ter del codice civile da parte dell'esperto Kpmg spa.

Il presente atto resterà conservato negli atti del notaio autenticante al fine del rilascio a chiunque di copie, estratti e certificati, ai sensi di legge.

Milano, Via Metastasio n. 5, ventiquattro dicembre duemilanove.

Firmato Carlo Riccardi

Firmato Enrico Brugatelli

Repertorio n. 33972

Raccolta n. 8685

AUTENTICA

L'anno duemilanove, il giorno ventiquattro del mese di dicembre.

In Milano, Via Metastasio n. 5.

Avanti a me dottor STEFANO RAMPOLLA, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, i signori:

- Carlo Riccardi, nato a Pavia il giorno 8 giugno 1964, domiciliato per l'incarico in Milano, Via Sile n. 18, nella qualità in atto indicata;

- Enrico Brugnattelli, nato a Milano il giorno 28 gennaio 1926, domiciliato per la carica in Milano, Via Sile n. 18, nella qualità in atto indicata,

della cui identità personale io notaio sono certo, hanno sottoscritto in calce e a margine l'atto che precede e gli allegati ad eccezione dell'allegato "A" e dell'allegato "B", previa lettura dell'atto medesimo da parte di me notaio, facendomi espressa richiesta di tenerlo a raccolta tra i miei originali, ai sensi di legge.

Il signor Carlo Riccardi - previo richiamo da parte di me notaio alle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - ha inoltre reso in mia presenza la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, di cui all'atto medesimo.

Io Notaio, a conoscenza della lingua inglese, dichiaro che nell'allegato "I" sono comprese parti di testo in lingua inglese, attestando io notaio - anche ai sensi dell'art. 68 R.D. 10 settembre 1914 n. 1326 - che esse sono accompagnate da corrispondente traduzione in lingua italiana.

Le sottoscrizioni sono terminate alle ore 18 e 40.

Firmato Stefano Rampolla

SPAZIO ANNULLATO

Allegato "A" all'atto in data 24-12-2009 n. 33972/8685 rep.

PROCURA SPECIALE

Il sottoscritto:

LINO BENASSI, nato a Trento il giorno 2 dicembre 1943,
domiciliato per la carica presso la sede sociale, quale
Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"Banca Italease S.p.A."

con sede in Milano, Via Sile n. 18, capitale sociale Euro
238.495.370,48 (duecentotrentottomilioni
quattrocentonovantacinquemila trecentosettanta virgola
quarantotto) sottoscritto e versato, iscritta presso il
Registro Imprese di Milano al numero di iscrizione e codice
fiscale 00846180156, Repertorio Economico Amministrativo n.
775664, società che detto rappresentante dichiara essere
soggetta a direzione e coordinamento del Banco Popolare
Società Cooperativa, munito degli occorrenti poteri in forza
di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della
società in data 12 novembre 2009, il cui verbale, in estratto
autentico, si allega al presente atto sotto la lettera "A",

dichiara

di nominare procuratore speciale della società mandante i
signori:

- Antonio De Martini, nato a Milano il giorno 25 settembre
1953,
- Maurizio Riccadonna, nato a Mantova il giorno 14 marzo 1953,

- Alessandro Milanino, nato a Novara il giorno 14 marzo 1965,

- Carlo Riccardi, nato a Pavia il giorno 8 giugno 1964,

- Stefano Rossi, nato a Viareggio il giorno 10 novembre 1964,

tutti domiciliati per l'incarico presso la sede della società, affinché in nome, vece e rappresentanza della società mandante abbiano, disgiuntamente fra loro, a compiere l'operazione di conferimento del Ramo d'azienda costituito dall'insieme di attività, passività e correlati rapporti giuridici, la cui componente principale è rappresentata da crediti *non performing* verso la clientela della Conferente "Banca Italease S.p.A." relativi a contratti di leasing e di mutuo ipotecario e di passività correlate, e così:

a) sottoscrivere per l'intero ammontare di nominali Euro 1,00 (uno virgola zero zero) l'aumento di capitale in natura deliberato dall'assemblea della società "RELEASE S.p.A.", con sede in Milano, Via Sile n. 18, capitale sociale Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero) sottoscritto e versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, al numero di iscrizione e codice fiscale 06707060965, Repertorio Economico Amministrativo n. 1909474 - assemblea tenutasi in data 30 novembre 2009, verbalizzata con atto in pari data n. 60008/9210 di repertorio a rogito dottor Filippo Zabban, notaio in Milano, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 6 - in data 14 dicembre 2009 n. 29204 serie 1T - aumento a liberazione del quale la società mandante

conferirà, contestualmente e con il medesimo atto, il ramo d'azienda come sopra descritto;

b) pattuire ogni clausola del conferimento, senza eccezioni di sorta;

c) rendere qualsivoglia dichiarazione, utile e/o necessaria ai fini del buon esito dell'operazione di trasferimento suddetta ovvero utile e/o necessaria all'adempimento di qualsivoglia connessa formalità richiesta da qualsivoglia legge, regolamento, provvedimento emesso da qualsivoglia autorità governativa, giudiziaria o amministrativa, con facoltà di rinunciare ad ogni ipoteca legale.

Il tutto con promessa di rato e valido.

Milano, Via Metastasio n. 5, ventitre dicembre duemilanove.

Firmato Lino Benassi

Repertorio n. 60150

AUTENTICA

L'anno duemilanove, il giorno ventitre del mese di dicembre.

In Milano, Via Metastasio n. 5, avanti a me FILIPPO ZABBAN,

Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

il signor:

- LINO BENASSI, nato a Trento il giorno 2 dicembre 1943, domiciliato per la carica in Milano, Via Sile n. 18, nella qualità in atto indicata,

della cui identità personale io Notaio sono certo, ha sottoscritto in calce ed a margine l'atto che precede,

facendomi espressa richiesta di rilasciarlo in originale, ai
sensi di legge.

Firmato Filippo Zabban